

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2014-53 del 16/05/2014
Oggetto	Direzione Generale. Individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto nell'ambito dell'organigramma della Direzione Generale.
Proposta	n. PDEL-2014-54 del 06/05/2014
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Tibaldi Stefano
Responsabile del procedimento	Coppi Simona

Questo giorno 16 (sedici) maggio 2014 (duemilaquattordici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto nell'ambito dell'organigramma della Direzione Generale.

VISTI:

- la L.R. n. 44/1995 istitutiva dell'Arpa Emilia-Romagna, Ente pubblico strumentale della Regione Emilia-Romagna;
- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 43 del 29/04/2009, così come modificata da D.D.G. n. 43 del 18/04/2012, mediante la quale sono state approvate le "Linee Guida per l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto";
- la D.D.G. n. 61 del 16/09/2009 "Direzione Generale. Individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto nell'ambito dell'organigramma della Direzione Generale";

RILEVATO:

- che l'art. 28 comma 2 lett d) del D.L.vo 81/08 prescrive, nell'ambito della Valutazione dei Rischi "...l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri";
- che gli artt. 17, 18 e 19 del D.L.vo 81/08, individuano, in capo alle specifiche figure appositamente definite quali "Datore di Lavoro", "Dirigente" e "Preposto", precisi obblighi, riportati in sintesi nell'all. A) al presente atto, correlati alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;

DATO ATTO:

- che in base alla sopra richiamata delibera D.G. n. 43/2009, così come modificata da D.D.G. n. 43 del 18/04/2012, in relazione alla Direzione Generale di Arpa (con l'esclusione della Direzione Tecnica), Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 è il Direttore Generale Prof. Stefano Tibaldi;

RITENUTO:

- necessario, a seguito del turn over del personale Dirigente e della recente assegnazione degli incarichi di Posizione Organizzativa, aggiornare la succitata D.D.G. n. 61/2009 di formalizzazione delle attribuzioni e delle responsabilità in materia di Sicurezza nell'ambito della Direzione Generale;

PRECISATO

- che gli incarichi di responsabilità di cui alla presente Deliberazione potranno essere suscettibili di variazioni conseguenti a processi di riorganizzazione ed al turn over del personale;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale Prof. Stefano Tibaldi;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del combinato disposto della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 32/1993 è la Dott.ssa Simona Coppi, Direttore Servizio Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement;

ACQUISITO:

- il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995 dal Direttore Tecnico Dott. Franco Zinoni e dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Massimiliana Razzaboni;

DELIBERA

1. di attribuire gli incarichi di responsabilità di cui alle specifiche figure appositamente definite - ai sensi della vigente legislazione in materia di igiene del lavoro e sicurezza - quali "Dirigente" e "Preposto", in capo alle specifiche funzioni aziendali della Direzione Generale secondo quanto dettagliatamente espresso nell'elenco B), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che eventuali variazioni dei nominativi costituiranno oggetto di revisione del presente provvedimento;
3. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro

(...)

Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili)

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del Dirigente)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall' articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all' articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e

immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all' articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Art. 19 (Obblighi del preposto)

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e Sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

All. B Organigramma sicurezza

Datore di lavoro:

Direttore Generale: **Stefano Tibaldi**

Dirigenti:

Direttore Amministrativo

Massimiliana Razzaboni

Direttore Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione

Stefano Tibaldi (interim)

Direttore Servizio Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement

Simona Coppi

Responsabile Servizio Sistemi Informativi

Piero Santovito

Responsabile Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale

Patrizia Vitali

Responsabile Area Sviluppo Risorse umane e Relazioni sindacali

Lia Manaresi

Responsabile Area Patrimonio e Servizi tecnici

Claudio Candeli

Responsabile Area Bilancio e Controllo economico

Giuseppe Bacchi Reggiani

Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi

Elena Bortolotti

Preposti:

Direzione Amministrativa

Resp. Unità Trattamento Economico e Previdenziale

Carmela Bonarelli

Resp. Unità Acquisizione Risorse Umane

Giuseppina Schiavi

Resp. Unità Gestione Rapporto di lavoro

Francesca Castagneti

Resp. Unità Bilancio e contabilità generale

Catia Galbucci

Resp. Unità Budget, Contabilità analitica e Controllo economico

Alessandro Antenucci

Resp. Unità Gare ad Evidenza Pubblica e Acquisti in economia

Stefania Panato

Resp. Unità Gestione amministrativa Progetti Europei

Barbara Ramponi

Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione Territoriale

Responsabile Area Affari istituzionali Legali e Diritto ambientale

Giovanni Fantini

Responsabile Area Pianificazione strategica e Controllo direzionale

Adriano Libero

Responsabile Area Comunicazione

Mauro Bompani

Servizio Sistemi di Gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement

Responsabile Area Sicurezza e Strumenti Innovativi

Maria Grazia Marchesiello

Responsabile Area Qualità

Marina Mengoli

Responsabile Area Ecomanagement

Paola Silingardi

Resp. Unità Green Public Procurement e Strumenti di sostenibilità

Emanuela Venturini

Servizio Sistemi Informativi

Resp. Unità Catasti e Tecnologie di Rete

Franco Screpanti

Resp. Unità Catasti e Tecnologie di Rete

Francesco Filippini

Resp. Unità Sistema informativo aziendale e sviluppi di E-GOV

Alessandra Santolini

Resp. Unità Sistema informativo Laboratori e Gestione sviluppi interni

Matteo Cicognani

Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale

Responsabile Area Formazione e Educazione ambientale

Francesco Apruzzese

Responsabile Area Sviluppo Competenze, Documentazione e Knowledge Management

Giuliano Cotti

Resp. Unità Sviluppo Organizzativo

Gabriella Sandon

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Francesco Pollicino

Medico Competente (MC)

Domenica Morelli

Su nomina dei Lavoratori

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Michele Banzi